



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di Padova**

**IL PM**

**Letto** l'accordo di separazione intervenuto tra ----- (assistita  
(assistito dall'avv. ) e  
dall'avv. ), depositato il 10 marzo 2026;

**Vista** l'integrazione depositata il 17 marzo 2026;

**Ritenuto** che l'accordo risponde ai requisiti formali e sostanziali  
richiesti dalla legge

**Visto** l'art. 6 L 162/2014

**AUTORIZZA L'ACCORDO**

Si comunichi.  
Padova, 19 marzo 2026

**Accordo di separazione, ex articolo 6 del DL 132/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita**

Tra

sig. [redacted], nato a [redacted] ( [redacted] ) il [redacted] e residente in [redacted] ( PD ) alla via [redacted], c.f. [redacted], assistito giusto l'articolo 6 del DL 132/2014 ai fini del presente atto dall'avvocato [redacted] ( c.f. [redacted] - Pec [redacted] ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in [redacted] alla via [redacted].

e  
sig.ra [redacted], nata a [redacted] ( [redacted] ) il [redacted] e residente in [redacted] ( PD ) alla via [redacted], c.f. [redacted], assistita giusto l'articolo 6 del DL 132/2014 ai fini del presente atto dall'Avv. [redacted] ( c.f. [redacted] - Pec [redacted] ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in [redacted] alla [redacted].

**Premesso che**

- 1) Le parti, debitamente informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza per la minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori, si sono determinate a pervenire alla separazione consensuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del DL 132 del 12 settembre 2014, e a tal fine hanno conferito mandato ai predetti legali, Avv. [redacted] e Avv. [redacted], chiedendo agli stessi di svolgere l'incarico di assistenza nel corso della negoziazione, propedeutica all'accordo di separazione, impegnandosi a cooperare, tra loro, con buona fede e lealtà.
  - 2) Le parti dichiarano di aver contratto matrimonio **concordatario** in conche di [redacted] ( PD ) il [redacted], scegliendo il regime patrimoniale della **comunione dei beni** ( Atto n. [redacted], Parte II, Serie A, Anno [redacted] ).
  - 3) Le parti dichiarano, espressamente, che dalla loro unione è nata una figlia: [redacted] nata ad [redacted] ( PD ) il [redacted] c.f. [redacted].
  - 4) Sono intervenute tra le parti delle discussioni e dei contrasti, tali da minare il regime della concordia e della condivisione matrimoniale.
  - 5) Pertanto è maturata nelle parti la ferma decisione di formalizzare la loro separazione personale.
- Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe, con la presenza dei rispettivi legali, hanno posto in essere la negoziazione assistita richiesta dalla norma e sono giunte a sottoscrivere il seguente accordo di separazione, ex articolo 6, comma 2, del DL 132/2014.

I sigg. [redacted] e [redacted], posto l'esito negativo del tentativo di conciliazione tentato tra loro nel corso della negoziazione assistita e nel rispetto del dell'art. 24 comma 5, del Codice Deontologico Forense, dichiarano che la loro separazione personale consensuale è concordata alle seguenti

### CONDIZIONI

a. entrambi i coniugi vivranno separatamente, col mutuo rispetto. Ad ogni buon conto, per il momento e per motivi economici, il sig. [redacted] continuerà a vivere presso l'abitazione familiare sita in [redacted], che comunque si impegna a lasciare non appena avrà reperito altra sistemazione;

b. la figlia minore resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con collocamento alla madre presso l'abitazione familiare di cui sopra, in comproprietà tra essi coniugi, che resterà alla stessa assegnata nella qualità di genitore convivente con la minore. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente e le decisioni di maggior interesse che riguarderanno la figlia (istruzione, educazione e salute) saranno assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre relativamente alle decisioni afferenti alla sua ordinaria gestione, ciascun genitore potrà decidere liberamente durante il periodo di permanenza della minore presso di sé;

c. il padre sarà libero di vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della minore. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori e alla figlia un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche purchè sempre concordate tra i genitori tenuto conto della volontà della minore:

- tre giorni durante ciascuna settimana, di cui un week-end a settimane alterne;
- durante le festività natalizie e pasquali, previo accordo e comunque ad anni alterni;
- quindici giorni durante le vacanze estive, da concordare annualmente entro il 30 maggio di ciascun anno;

Detto calendario, ovviamente, sarà applicato a far data dal trasferimento del sig. Stefano Guerra presso altra abitazione:

d. il sig. [redacted] si obbliga a versare alla sig.ra [redacted] a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 250,00, al netto delle eventuali spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;

e. cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le eventuali spese straordinarie di istruzione, mediche, sportive e ricreative, che eventualmente si renderanno necessarie per la figlia, purchè documentate;

f. il sig. [redacted] si obbliga, altresì, a versare alla sig.ra [redacted] a titolo di contributo al di lei mantenimento, un assegno mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;

g. a titolo di ulteriore contributo al mantenimento della figlia, il sig. [redacted] si obbliga a versare le restanti rate del mutuo cointestato tra essi coniugi ( pari ad € 500,00 circa mensili ) acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare, sita [redacted];

h. l'autovettura del tipo Renault [redacted] targata [redacted] rimarrà di proprietà esclusiva del sig. [redacted];

i. l'assegno unico universale per la figlia a carico sarà riscosso equamente dai coniugi;

l. le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'estero;

m. per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2 prima parte del DL 132/2014 si conviene tra le parti che sia onere dell'Avv. [redacted] provvedere a trasmettere copia del presente accordo, sottoscritto ed autenticato nelle firme, al Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il Tribunale di Padova, **entro il termine di dieci giorni**, per il rilascio dell'autorizzazione.

Una volta ricevuta l'autorizzazione, sarà onere esclusivo dell'Avv. [redacted] trasmettere l'accordo di negoziazione e la pedissequa autorizzazione, sotto le comminatorie di cui al punto 4 dell'art. 6 del DL 132/14, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune di [redacted] PD ) nel quale il matrimonio è stato celebrato. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DL 132/2014, l'Avv. [redacted] e l'Avv. [redacted] sottoscrivono il presente accordo sia per la **certificazione dell'autografia** dei propri assistiti che per l'attestazione di conformità dell'accordo, che non viola i diritti indisponibili, alle **norme imperative** e all'**ordine pubblico**. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 5, del Codice Deontologico Forense gli avvocati [redacted] e [redacted] dichiarano di **non essere partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale** e comunque di **non esercitare negli stessi locali** collaborando professionalmente in maniera occasionale.

Padova, 06.03.2026.

Sig. [redacted]

Anche per autentica  
Avv. [redacted]

Sig.ra [redacted]

Anche per autentica  
Avv. [redacted]